



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPÀ

in funzione di giudice delle pensioni *ex art. 151 c.g.c.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 257/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **69266** del registro di

Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 12 luglio 2023.

Ad istanza di

1. **A. I. G.** (C.F.), nato OMISSIS;

2. **A. G.** (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS;

3. **C. C.** (C.F. .), nato OMISSIS;

4. **G. G.** (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS;

5. **M. A.** (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS;

6. **P. A.** (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS;

7. **S. D.** (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS;

8. **V. S.** (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS.

tutti rappresentati dagli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S

- PEC: francescoleone@pec.it.), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D -

PEC: simona.fell@pec.it) e Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R -

PEC: cirocatalano@pec.it), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei

suddetti procuratori sito in Roma nel Lungotevere Marzio n. 3 (PEC:

studioleonefell.sta@pec.it).

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it - Fax 091/7798749) e dall'avv. Francesco Gramuglia (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

Visti gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 3 luglio 2024, l'avv. Davide Ignazio Marceca per parte ricorrente e l'avv. Tiziana Giovanna Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio i ricorrenti in epigrafe adivano questa Corte per ottenere l'accertamento del diritto al ricalcolo delle pensioni n. OMISSIS (A. I. G.), n. OMISSIS (A. G.), n. OMISSIS (C. C.), n. OMISSIS (G. G.), n. OMISSIS (M. A.), n. OMISSIS (S. D.) e n. OMISSIS (V. S.) ai sensi e per gli effetti del disposto della legge di Bilancio 2021 con riferimento all'applicazione dei benefici dell'art. 54 D.P.R. n.1092/1973 per il personale della Polizia di Stato/Polizia penitenziaria e l'accertamento del diritto al ricalcolo della pensione n.OMISSIS (P. A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 per il personale militare.

I.1. Parte ricorrente rappresentava quanto segue:

- il sig. A. I. G. è stato dipendente della Polizia Penitenziaria dal 20 giugno 1983 all'1 agosto 2021, data del suo collocamento in pensione, e ad oggi è

	titolare della pensione n. 50557968 calcolata con il sistema misto, in	
	pagamento presso l'INPS (ex INPDAP) di Palermo dal 01/08/2021;	
	- il sig. A. G. è stato dipendente della Polizia Penitenziaria dal 1 luglio 1983	
	all'1 maggio 2021, data del suo collocamento in pensione, e ad oggi è	
	titolare della pensione n. OMISSIS calcolata con il sistema misto, in	
	pagamento presso l'INPS (ex INPDAP) di Enna dal 1 maggio 2021;	
	- il sig. C. C. è stato dipendente della Polizia Penitenziaria dal 11 giugno	
	1992 al 3 marzo 2020, data del suo collocamento in pensione, e ad oggi è	
	titolare della pensione n.OMISSIS calcolata con il sistema misto, in	
	pagamento presso l'INPS (ex INPDAP) di Palermo dal 3 marzo 2020;	
	- il sig. G. G. è stato dipendente della Polizia di Stato dal 25 novembre 1983	
	al 12 maggio 2016, data del suo collocamento in pensione, e ad oggi è	
	titolare della pensione n. OMISSIS calcolata con il sistema misto, in	
	pagamento presso l'INPS (ex INPDAP) di Messina dal 12 maggio 2016;	
	- il sig. M. A. è stato dipendente della Polizia di Stato dal 8 settembre 1986	
	al 22 febbraio 2013, data del suo collocamento in pensione, e ad oggi è	
	titolare della pensione n. OMISSIS calcolata con il sistema misto, in	
	pagamento presso l'INPS (ex INPDAP) di Catania dal 22 febbraio 2013;	
	- il sig. P. A. è stato dipendente dell'Esercito Italiano dal 7 gennaio 1981 al	
	14 gennaio 2016, data del suo collocamento in pensione, e ad oggi è titolare	
	della pensione n. OMISSIS calcolata con il sistema misto, in pagamento	
	presso l'INPS (ex INPDAP) di Siracusa dal 14 gennaio 2016;	
	- il sig. S. D. è stato dipendente della Polizia di Stato dal 13 maggio 1980	
	all'1 giugno 2019, data del suo collocamento in pensione, e ad oggi è titolare	
	della pensione n. OMISSIS calcolata con il sistema misto, in pagamento	

presso l'INPS (ex INPDAP) di Messina dal 1 giugno 2019.

Veniva rappresentato, altresì, che tutti i ricorrenti vantavano al 31.12.1995 un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni per cui chiedevano l'applicazione sulle quote retributive della pensione in godimento delle aliquote di rendimento più favorevoli dell'art. 54 DPR 1092/1973 come non era avvenuto lamentando l'erronea liquidazione del trattamento pensionistico.

I ricorrenti rappresentavano di aver provveduto alla presentazione a mezzo PEC all'INPS delle singole domande amministrative di ricalcolo del trattamento pensionistico rispettivamente in godimento, senza ottenere tuttavia l'adeguamento richiesto.

I.b. In punto di diritto parte ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto al ricalcolo delle pensioni n. OMISSIS, n. OMISSIS, n. OMISSIS, n. OMISSIS, n. OMISSIS, n. OMISSIS e n. OMISSIS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 D.P.R. 1092/1973 e dell'applicazione della Legge di bilancio 2021 (*rectius*, 2022) per gli *ex* appartenenti alla Polizia di Stato e alla Polizia Penitenziaria e della pensione n. 17325378 ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 e della sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ delle SS.RR. di questa Corte per il personale militare.

A tal proposito venivano richiamati i pronunciamenti nomofilattici delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (sent. n. 1/2021 e sent. n. 12/2021) che, con riferimento al personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile e che al 31.12.1995 vantava un'anzianità inferiore ai 18 anni, aveva riconosciuto l'applicabilità dell'art. 54 DPR 1092/1973 nell'aliquota

annua del 2,44% alle quote retributive della pensione. Veniva richiamata anche l'art. 1, co. 101 della L. 234/2021 (L.B. 2022) che aveva esteso l'applicabilità di tale aliquota annua anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile con decorrenza dal 2022.

I.b Parte ricorrente formulava, quindi, le seguenti conclusioni:

- in via principale, accertare e dichiarare, il diritto dei ricorrenti - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 e della Legge di Bilancio 2021 (*rectius*, 2022) - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale non del 44%, ai fini del calcolo della base pensionabile, bensì con applicazione dell'aliquota pari al 2,445%, così come stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza 1/2021/QM/PRES-SEZ, il tutto con decorrenza dal 1.1.2022;

- accertare e dichiarare il diritto del sig. P. A. al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale non del 44%, ai fini del calcolo della base pensionabile, bensì con applicazione dell'aliquota pari al 2,445%, così come stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza 1/2021/QM/PRES-SEZ, il tutto con decorrenza dalla data del congedo;

- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari;

II. Con decreto del 19 ottobre 2023 l'allora Giudice assegnatario fissava l'udienza di discussione della causa per il 6 marzo 2024.

In data 30 ottobre 2023 parte ricorrente depositava la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

III. In data 23 febbraio 2024 si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo preliminarmente di rinviare il giudizio a data successiva al mese di maggio 2024 per consentire il pagamento della pensione riliquidata anche nei confronti dei ricorrenti V. e S. così da dichiarare la cessazione della materia del contendere per tutti i ricorrente all'esito dell'effettivo pagamento con ogni statuizione sulle spese del giudizio.

L'Istituto rappresentava di aver provveduto in autotutela in conformità all'art. 1, co. 101 della L. 234/2021 (L.B. 2022) per i ricorrenti appartenenti alla Polizia penitenziaria e alla Polizia di Stato e in conformità alla sentenza n. 1/2021/QM/ delle SS.RR di questa Corte per il sig. P. A. ex dipendente dell'Esercito Italiano.

Si precisava che per i ricorrenti S. D. e V. S. il pagamento di quanto riliquidato sarebbe avvenuto rispettivamente nei mesi di aprile 2024 e di maggio 2024 e si formulava, in via subordinata, eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici.

IV. All'udienza del 6 marzo 2024, su richiesta concorde delle parti, con ordinanza a verbale la trattazione della causa veniva rinviata a nuovo ruolo.

Con decreto del 15 marzo 2024 il nuovo Giudice assegnatario della causa fissava l'udienza di prosecuzione per il 3 luglio 2024.

V. All'udienza del 3 luglio 2024 le parti concordavano sulla richiesta di cessazione della materia del contendere.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare va affrontata la questione rilevabile d'ufficio della

sussistenza dell'interesse ad agire al momento del deposito del ricorso da parte del ricorrente P. A..

L'interesse ad agire quale requisito della domanda giudiziale è previsto dall'art. 100 c.p.c., applicabile al presente giudizio ai sensi dell'art. 7, co. 2, c.g.c., secondo cui "Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse".

Tale requisito, che consiste nell'esigenza di parte ricorrente di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non ottenibile senza l'intervento del giudice con prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sua sfera giuridica, non può identificarsi soltanto con un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, ma deve comportare anche un riflesso pratico (cfr., C. conti, *ex multis*, Sez. giur. Reg. siciliana, sent. n. 546/2018 e n. 575/2020).

L'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale. Infatti, la richiamata norma assolve alla funzione essenziale di bloccare l'esercitabilità dell'azione quando emerga che la parte attorea non conseguirebbe alcun obiettivo vantaggio dalla sentenza di accoglimento (cfr. Cass. civ, n. 5593/1999).

Ciò posto, nella fattispecie il sig. P. A. quale *ex* appartenente dell'Esercito Italiano ha chiesto la riliquidazione della pensione con l'applicazione alle quote retributive della pensione in godimento dell'aliquota annua di rendimento del 2,44% come statuito dalla sentenza n. 1/2021 delle SS.RR. di questa Corte rispetto all'art. 54 d.PR. 1092/1973 per il personale militare che

al 31.12.1995 vantava un'anzianità di servizio tra i 15 e i 18 anni.

L'Istituto nella memoria di costituzione ha allegato e provato di avere riliquidato la pensione del ricorrente prima del deposito della domanda giudiziale (12.07.2023) con atto n. OMISSIS dove è indicato quale causa della riliquidazione del trattamento in godimento che "la pensione è stata riliquidata per l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% ai sensi della circolare INPS n. 199/2021. Sono stati altresì liquidati gli interessi legali". Inoltre, l'INPS ha provato e allegato che tale pensione riliquidata e le differenze sui ratei arretrati sono stati pagati nella rata del mese di maggio 2023.

Alla luce di ciò, è evidente che prima del deposito del ricorso il ricorrente ha ottenuto quanto chiesto con la domanda giudiziale per cui non sussisteva il suo interesse ad agire in giudizio.

Conseguentemente, con riferimento al sig. P. A. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 100 c.p.c., immediatamente applicabile a questo processo in virtù dell'esplicito richiamo di questa norma fatto dall'art. 7, co. 2, del c.g.c.

2. Con riferimento agli altri ricorrenti, in considerazione di quanto rappresentato concordemente da entrambi le parti sul fatto che l'Amministrazione resistente ha provveduto a riliquidare nel corso del giudizio la loro pensione in adesione alla domanda introduttiva, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Quest'ultimo istituto rappresenta una fattispecie di estinzione del processo che si verifica a seguito di sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato e che può essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche

d'ufficio, quando il fatto nuovo che determina l'integrale eliminazione della materia di lite sia successivo alla proposizione della domanda e sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., n. 7871/2019 e n. 22446/2016).

Nella fattispecie di cui è giudizio, come concordemente dedotto da entrambe le parti, l'INPS ha provveduto in via amministrativa a riconoscere ai ricorrenti A. I., A., C., G., M., S. e V. il diritto alla riliquidazione della loro pensione in godimento in adesione al *petitum* e tale riliquidazione è stata ritenuta da essi pienamente soddisfattiva.

Pertanto, è venuta meno *ex se* la ragione che rappresenta l'essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.

Ne consegue che per i suddetti ricorrenti deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

3. Considerato che il giudizio è stato definito per il ricorrente P. sulla base di una questione preliminare e che, per gli altri ricorrenti, l'INPS ha riliquidato la pensione entro un lasso tempo ragionevolmente necessario per adeguarsi all'art. 1, co. 101 della L. 234/2021 (L.B. 2022) si ritiene, ai sensi dell'art. 31 co. 3 c.g.c., di compensare integralmente le spese legali.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara inammissibile il ricorso per il sig. P. A.;

